

Ordinanza del 15/10/2024 n. 26798 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Intitolazione:

Imposta di Registro - Atti giudiziari - Registrazione a debito

Massima:

In tema di imposta di registro dovuta su atti giudiziari, compete al cancelliere, ex art. 10, lett. c), del DPR n. 131/1986, ricorrendone le condizioni, richiedere la registrazione a debito del provvedimento e, ove si debba recuperare l'imposta all'esito del contenzioso, procedere alla riscossione, con sottrazione del relativo potere all'Amministrazione finanziaria. Infatti, nei casi in cui è ammessa la registrazione a debito, essa comporta, in deroga alla disciplina ordinaria, che l'esecuzione della formalità su atti giudiziari inerenti a determinati procedimenti contenziosi avvenga senza il contestuale versamento dell'imposta dovuta, che, annotata a debito, viene, a determinate condizioni, recuperata solo in esito al definitivo esaurimento del procedimento. Pertanto, in caso di registrazione di atto giudiziario, compete al cancelliere richiedere la registrazione a debito del provvedimento ed ove, definito il giudizio, si debba recuperare l'imposta, è nuovamente il cancelliere competente a procedere alla riscossione e non l'ufficio giudiziario.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo:

RILEVATO CHE

1. la C.T.R. del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 66/1/2019, depositata in data 08/04/2019 e non notificata, rigettava l'appello proposto da A.A. confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato l'impugnazione proposta dal contribuente avverso i ruoli e le cartelle esattoriali relativi imposta di registro, tributi speciali, contributo unificato, imposta di bollo ed imposta ipotecaria in relazione a due pronunce, passate in giudicato, in particolare la sentenza n. 920/2009 del Tribunale di Trieste nonché la sentenza n. 6277/2009 del medesimo Tribunale;

2. i giudici d'appello ritenevano che, nel caso in esame, correttamente era stata disposta la prenotazione addebito ai sensi dell'art. 59 , lett. d), D.P.R. n. 131/86 in quanto trattavasi di sentenze di condanna per fatti di reato, che legittimamente la procedura per la riscossione era

stata attivata dall'ufficio giudiziario e non anche dall'Agenzia delle Entrate e che , infine, non operavano i termini decadenziali di cui all' art. 76 del D.P.R. n. 131/86 bensì il termine di prescrizione di cui all'art. 78 del medesimo testo unico;

3. contro detta sentenza A.A. propone ricorso per cassazione sulla scorta di tre motivi;

4. resiste con controricorso il Ministero della giustizia mentre ADER ed Equitalia Giustizia Spa sono rimaste intimare.

CONSIDERATO CHE

1. con un primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta, ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell'art. 59, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 131/1986, nonché degli artt. 2403 e 2407 cod. civ. e omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 5 cod. proc. civ.;

1.1. assume che la C.T.R. non aveva preso in esame il contenuto delle due sentenze da cui era dato desumere che, pur essendo stata accertata una responsabilità civilistica da parte dei sindaci (fra cui l'odierno contribuente) era stata esclusa una loro responsabilità per fatti di reato;

2. con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 360 , primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell' art. 10 del d. P.R. n. 131/1986 nonché delle disposizioni di cui agli artt. 131 , 158 , 201 , 208 , 227-bis , 227-ter , 227-quater del D.P.R. 115/2002 per avere i giudici di appello ritenuto che l'ufficio giudiziario era competente per la riscossione dell'imposta di registro prenotata a debito, in particolare osservando che alla luce del testo unico le spese di giustizia solo nei casi di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato le spese processuali possono essere rimosse dall'ufficio giudiziario;

3. con il terzo motivo ai sensi dell'art. 360 , primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 78 D.P.R. 131/1986 per avere erroneamente i giudici di appello ritenuto applicabile il termine prescrizione decennale non già il termine decadenziale di cui all'art. 76 del menzionato D.P.R.;

4. il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate;

5. il primo motivo è privo di fondamento;

5.1. occorre rilevare che non appare nella specie ravvisabile alcuna violazione di legge atteso che in tema di imposta di registro, l'art. 59 , comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 131 del 1986 , riferendosi genericamente, per la prenotazione a debito, alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato, comprende tutti quei fatti che possono "astrattamente" configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale. (Sez. 5 - , Sentenza n. 1296 del 22/01/2020, Rv. 656671 -01). Ai fini della prenotazione a debito, infatti, ciò che rileva è la oggettiva riconducibilità a fattispecie di reato dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria e non i titoli di responsabilità che, in relazione agli stessi fatti, siano configurabili. Com'è noto, l' art. 59 D.P.R. n.

131 del 1986 ha introdotto una nuova fattispecie, non prevista nella disciplina previgente, tra quelle che legittimano la registrazione a debito. In particolare, alla lettera d) dell'articolo menzionato è prescritta la registrazione a debito delle "sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato". La Corte costituzionale ha chiaramente evidenziato che la ratio dell' art. 59 , lett. d), D.P.R. n. 131 del 1986 non si fonda su principi di carattere tributario ma su considerazioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, anche tenendo conto che il recupero del credito, cui di regola si riferisce l'imposta, si appalesa spesso aleatorio (cfr. Corte cost., sentenza n. 414 del 18 luglio 1989). Nei casi in esame, dunque, gli Uffici proc.A.A.no alla registrazione a debito e, in applicazione dell'art. 60 del medesimo D.P.R., effettuano il recupero dell'imposta prenotata soltanto nei confronti delle parti obbligate al risarcimento, senza che operi il principio di solidarietà di cui al precedente art. 57 dello stesso D.P.R. La medesima Corte costituzionale ha anche aggiunto che, col termine generico di sentenze, l'art. 59, lettera d), D.P.R. cit. si riferisce sia alle sentenze penali sia alle sentenze civili, ben potendo il giudice civile, in caso di estinzione del reato o di mancanza di querela, accertare sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato, aggiungendo che tale relazione deve essere intesa in senso ampio, in modo tale da comprendere tutti quei fatti che possono "astrattamente" configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate solo a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale (così Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5952 del 14/03/2007 ; v. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24096 del 12/11/2014 ; n.1296/2020). Ovviamente non assume rilievo la circostanza che, in relazione ai fatti suscettibili di costituire reato, accertati dal giudice civile, solo alcuni dei convenuti siano stati condannati al risarcimento del danno (v. ancora Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5952 del 14/03/2007). Per determinare la prenotazione a debito, è infatti sufficiente che vi siano fatti obiettivamente rilevanti penalmente. In questo modo si evita che il danneggiato venga chiamato a pagare, in virtù del vincolo di solidarietà, l'imposta di registro e, in applicazione dell' art. 60 D.P.R. n. 131 del 1986 , tale imposta potrà poi essere recuperata, ma solo nei confronti dei convenuti che sono stati condannati al risarcimento del danno e non di quelli nei cui confronti la relativa domanda è stata respinta. Ai fini della prenotazione a debito, infatti, ciò che rileva è la oggettiva riconducibilità a fattispecie di reato dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria e non i titoli di responsabilità che, in relazione agli stessi fatti, siano configurabili vedi Cass n. 27667/21 . Nel caso in esame, secondo quanto appare emergere dalla sentenza impugnata, i sindaci, fra cui l'odierno ricorrente, sono stati condannati al risarcimento del danno perché, pur essendovi obbligati, non si erano efficacemente attivati per impedire le condotte penalmente rilevanti degli amministratori che hanno portato al dissesto della società, risultando evidente dunque che i fatti sono gli stessi, ma diversi sono i titoli di responsabilità ai fini del risarcimento;

5.2. per altro verso va osservato che la censura di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 , primo comma, n. 5 cod. proc. civ. appare formulata in modo "improprio" in quanto non è sostanzialmente in discussione un fatto decisivo - inteso in senso naturalistico di elemento di fattispecie - ma la tematica della qualificazione delle condotte attribuite al contribuente ed ai suoi corresponsabili. In disparte tale considerazione va rilevato che detta qualificazione andava operata sulla base delle sentenze ma, a ben vedere, la stessa riproduzione di stralci della

sentenza non mette questa Corte nella condizione di verificare la correttezza della qualificazione operata dalla C.T.R. in termini di responsabilità civile da reato, sicchè sotto tale profilo la censura in questione si appalesa, in parte qua, inammissibile in quanto priva del requisito di autosufficienza;

6. il secondo motivo è da ritenere infondato;

6.1. come condivisibilmente chiarito da Cass. n 9168/2023 questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che in tema di imposta di registro dovuta su atti giudiziari, compete al cancelliere, ex art. 10 , lett. c), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , ricorrendone le condizioni, richiedere la registrazione a debito del provvedimento e, ove si debba recuperare l'imposta all'esito del contenzioso, procedere alla riscossione, con sottrazione del relativo potere all'Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. V, n. 5966/2015 , anche in chiave storica, in particolare par. 6.3., in motivazione; Cass. V, n. 23061/2015). Invero, nei casi in cui è ammessa la registrazione a debito comporta, in deroga alla disciplina ordinaria, che l'esecuzione della formalità su atti giudiziari inerenti a determinati procedimenti contenziosi avvenga senza il contestuale versamento dell'imposta dovuta, che, annotata a debito, viene, a determinate condizioni, recuperata solo in esito al definitivo esaurimento del procedimento. Trattandosi di registrazione di atto giudiziario, compete, al Cancelliere ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986 , ex art. 10, lett. c), ricorrendone le condizioni, richiedere la registrazione a debito del provvedimento ed ove (definito il giudizio) si debba recuperare l'imposta, è nuovamente il Cancelliere (sia nella prospettiva di cui all'ora abrogato D.P.R. n. 131 del 1986 , art. 61 , comma 1, sia in quella del D.P.R. n. 115 del 2002 ai sensi dell'art. 208 e segg.) competente a procedere alla riscossione aparendo, pertanto, infondata la tesi di parte ricorrente secondo cui alla luce del testo unico le spese di giustizia solo nei casi di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato le spese processuali possono essere rimosse dall'ufficio giudiziario;

7. anche il terzo motivo non coglie nel segno. Invero in tema di registrazione a debito di una sentenza, il procedimento di riscossione dell'imposta, in quanto condizionato all'acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed affidato all'iniziativa del cancelliere dell'ufficio giudiziario e non dell'Amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporale di decadenza di cui all'art. 76 , comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , dall' art. 78 del medesimo D.P.R. n. 131 del 1986 (vedi, per tutte, Sez. 5, sent. n. 5966 del 25/03/2015, Rv. 635005 - 01). Essendo nel suo iter condizionato all'acquisizione del carattere di definitività da parte del provvedimento giudiziario da sottoporre a tassazione, che è accadimento dalla tempistica non prevedibile, detto procedimento di riscossione si rivela, già sul piano oggettivo, incompatibile con il vincolo temporale di decadenza dalla registrazione (in questo caso a debito), di cui al D.P.R. n. 131 del 1986 , art. 76 , comma 2. Dipendendo dall'iniziativa dell'Ufficio giudiziario della Cancelleria e non da quella dell'Amministrazione finanziaria, esso, d'altro canto, lascerebbe quest'ultima incongruamente nella prospettiva di cui all' art. 2935 cod. civ. (applicabile anche in tema di decadenza: v. Cass. 9151/91) nella materiale impossibilità di attivarsi per scongiurare il maturare della decadenza del proprio diritto;

8. sulla scorta delle considerazioni che precA.A.no il ricorso va, dunque, respinto;

8.1. le spese giudiziali seguono la soccombenza nel rapporto processuale con Ministero della giustizia e vanno liquidate nella misura fissata in dispositivo mentre per quanto concerne il rapporto processuale con ADER ed Equitalia Spa nulla va disposto essendo tali parti rimaste intime.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore del Ministero della giustizia, nella somma di Euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito; visto l'art. 13 , comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 , come modificato dalla legge n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 3 luglio 2024.

Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2024.

Documenti citati



Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza